

Q E L Appalti, il raggruppamento di professionisti può avvalersi di un ingegnere esterno

di Giovanni F. Nicodemo

Per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria il raggruppamento temporaneo tra professionisti può far valer un requisito di qualità posseduto da un ingegnere esterno al raggruppamento concorrente ma indicato tra i componenti dello *staff* tecnico per l'esecuzione dell'appalto. Lo stabilisce il [Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 2276/2019](#).

Il caso

Il caso si riferisce ad una gara per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

È stata contestata dinanzi al Giudice amministrativo la possibilità di far valere un requisito di qualità posseduto da un ingegnere esterno al raggruppamento di professionisti concorrenti ma indicato solo quale componente dello *staff* tecnico ai fini dell'esecuzione del servizio.

Sia il Giudice territoriale che il Consiglio di Stato hanno ritenuto ammissibile tale opzione, stabilendo che per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria è sufficiente l'indicazione analitica dei professionisti designati.

La decisione

La questione giuridica, giunta all'attenzione del Consiglio di Stato, riguarda la possibilità per un raggruppamento di professionisti di far vale un requisito soggettivo posseduto da un ingegnere rientrate tra i professionisti designati all'esecuzione dell'appalto ma esterno al raggruppamento.

A riguardo il Consiglio di Stato ha stabilito che non vi è alcun obbligo di inserire il professionista nel raggruppamento temporaneo ma è necessario, e sufficiente, che l'offerta indichi analiticamente i singoli professionisti designati, le relative specifiche attività e le connesse necessarie qualificazioni professionali.

I Giudici di Palazzo Spada giungono a tale conclusione in base al combinato disposto tra l'articolo 46 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 e l'articolo 24, comma 5, dello stesso *corpus* normativo.

Infatti, l'articolo 46 ammette alla partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, tra gli altri, rispettivamente i professionisti singoli o associati e i raggruppamenti temporanei.

Mentre l'articolo 24, comma 5, espressamente prevede che «Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente

responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali».

Quindi, spiega il Consiglio di Stato, il nuovo Codice ammette la possibilità alternativa dell'offerente di avvalersi di «liberi professionisti singoli o associati» ovvero di inserirli nel raggruppamento temporaneo.